



COMUNE DI PRATO

Proponente:
8D Servizio edilizia e attività economiche

U.O. proponente:
8D1 U.O.C. Sportello per l'edilizia e le attività produttive

Ordinanza n. **963** del **13/04/2015**

Oggetto: **Commercio in forma itinerante di sostanze alimentari su area pubblica. Limitazioni ai sensi dell'articolo 41 del "Regolamento per la disciplina dello svolgimento delle attività commerciali sulle aree pubbliche".**

Il Sindaco

Premesso che l'area urbana afferente

- Via Curtatone,
- Via Cavour,
- Via Galcianese,
- Via San Paolo,
- Via Vivaldi,
- Via dell'Alberaccio,
- Via del Campaccio,

così come rappresentata nella planimetria allegata, è interessata da una forte concentrazione di attività di vendita ambulante di generi alimentari (in particolare nella Via Giordano), tale da determinare un continuo, notevole afflusso di persone, che sono solite stazionare sugli spazi pubblici, e che pertanto l'area in questione risulta continuativamente destinata sia a luogo di ritrovo che ad attività di compravendita;

Considerato che, come rilevato anche dalle forze dell'ordine, la stabile permanenza di tali attività di vendita, unita ai numerosissimi frequentatori dell'area, comporta un rilevante degrado della zona, per la notevole quantità di rifiuti urbani che viene abbandonata quotidianamente sul posto, in conseguenza della pulizia dei generi alimentari che viene



svolta in loco e l'eliminazione di prodotti deteriorati, oltre che per l'abbandono di altri tipi di rifiuti lasciati dai tantissimi frequentatori;

Rilevato che il commercio su aree pubbliche può essere svolto propriamente su aree date in concessione mediante bando pubblico, o in forma itinerante nei luoghi ove questo è consentito;

Visto il vigente Regolamento per l'esercizio del commercio su area pubblica che, all'articolo 41, indica le zone vietate per l'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante, anche da parte degli imprenditori agricoli, demandando al Sindaco la possibilità di individuare con propria ordinanza aree in cui vietarne l'attività, per l'eccessivo affollamento rispetto allo stato dei luoghi, per il degrado conseguente all'abbandono indiscriminato dei rifiuti, per il pregiudizio al libero utilizzo ed alla fruizione cui gli spazi pubblici sono destinati in favore dell'intera collettività, nonché per le conseguenze negative che ne derivano al decoro urbano;

Considerato, altresì, che il fenomeno dell'occupazione a posto fisso dell'area sopra descritta, afferente le seguenti vie:

- Via Curtatone,
- Via Cavour,
- Via Galcianese,
- Via San Paolo,
- Via Vivaldi,
- Via dell'Alberaccio,
- Via del Campaccio,

ha dei riflessi sotto il profilo della sicurezza urbana, tenuto conto del pregiudizio al libero utilizzo ed alla fruizione cui tali spazi pubblici sono destinati in favore dell'intera collettività, nonché per le conseguenze negative che ne derivano al decoro urbano;

Richiamata, in particolare, la nota della Polizia Municipale del 23.03.2015 (P.G. 43856), con la quale si segnalava la situazione di degrado che si è venuta a creare nella zona, con potenziale pericolo per l'incolumità e la salute pubblica dei cittadini, viste, appunto, le ingenti quantità di rifiuti quotidianamente abbandonati e le difficoltà al traffico veicolare data la concentrazione di veicoli e persone, correlato alle operazioni di vendita;

Valutati gli esposti pervenuti da parte di molti cittadini residenti che lamentano il crescente



degrado della zona, tale da creare un particolare allarme sociale per l'ingente quantità di porzioni abbandonate, nonché per l'affollamento eccessivo rispetto allo stato dei luoghi che crea uno stato di pericolo alla sicurezza degli abitanti ed incide sul libero utilizzo degli spazi pubblici ;

Tutto quanto premesso e considerato si rende necessaria l'adozione di un provvedimento che contrasti il fenomeno dell'occupazione di spazi pubblici, da parte di produttori agricoli e/o da commercianti su area pubblica, al fine di prevenire e limitare le conseguenze sopra descritte in materia di sicurezza, igiene e degrado urbano;

Pertanto:

Visto l'articolo 50 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267,

Visto il Regolamento per il commercio sulle aree pubbliche approvato con D.C.C. 6 del 5.02.2015

ORDINA

Per i motivi esposti in narrativa che in tutte le aree pubbliche o private, gravate da servitù di pubblico passaggio, comprese nell'area delimitata dalle seguenti vie:

- Via Curtatone,
- Via Cavour,
- Via Galcianese,
- Via San Paolo,
- Via Vivaldi,
- Via dell'Alberaccio,
- Via del Campaccio ,

così come meglio identificate nella planimetria allegata, sia vietata ogni attività di vendita (in forma itinerante ovvero a posto fisso) di generi alimentari, sia da parte di commercianti che di produttori agricoli.



ORDINA, altresì,

che la Polizia Municipale ed a chi altro spetti assicuri l'esecuzione ed il rispetto della presente Ordinanza, ferma restando l'applicazione nei confronti dei contravventori delle sanzioni amministrative previste dal Regolamento per l'esercizio del commercio su area pubblica.

Resta, altresì, salva la facoltà per gli organi accertatori del sequestro cautelare delle cose servite o destinate a commettere la violazione amministrativa o che ne sono il prodotto, ai sensi dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981 n. 689.

DISPONE che

La presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Prato, comunicazione alle Associazioni di categoria degli operatori di commercio su area pubblica del territorio, divulgazione agli organi di informazione e pubblicazione sul sito web: <http://www.comune.prato.it>

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR della Toscana, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine rispettivamente, di 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Sindaco